

Lo stato attuale dell'arte nel contrasto all'abusivismo psicologico

Avv. Francesco Paolo Colliva di Bologna, consulente legale dell'Ordine

A ben quattro anni di distanza da quando ho iniziato a tutelare l'Ordine degli Psicologi, la situazione relativa al contrasto all'abusivismo psicologico in Emilia Romagna è profondamente mutata, per lo più in meglio. L'Ordine regionale si è posto fin dall'inizio in posizione di attenta vigilanza e ligia repressione di tali fenomeni, perseguendo negli anni notevoli risultati.

Mi pare quindi giunto il momento di portare gli iscritti a conoscenza dei risultati ottenuti, delle future prospettive, del metodo di lavoro usato, dei problemi che tuttora sono sul tappeto.

L'abusivismo professionale è, infatti, oltre ad una forma di concorrenza sleale ed un grave rischio per la salute psicologica del paziente-cliente, soprattutto un reato, previsto e punito dall'art. 348 del codice penale, che recita: "Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 euro a 516 euro". Trattandosi di un reato, l'autorità Giudiziaria, qualora ne venga posta a conoscenza, aprirà un fascicolo contro i presunti responsabili, indagando nei loro confronti; all'esito delle indagini, qualora l'accusa risulti sostenibile, seguirà un processo, che a sua volta potrà sfociare in una condanna.

Pertanto, per spiegare con la maggior chiarezza possibile l'attività svolta ed i risultati ottenuti nel campo della lotta all'abusivismo, utilizzerò uno schema che ripercorre fedelmente quello del procedimento penale; tale schema non ha alcuna pretesa di completezza né di scientificità, ma mira solo, come detto, ad aiutare la comprensione delle meccaniche processuali da parte dei non addetti ai lavori, non-

ché, sperabilmente, a stimolare l'impegno di ogni iscritto, rendendolo partecipe dello scopo comune.

I – La notizia

La prima fase di una attività di contrasto all'abusivismo è ovviamente costituita dalla conoscenza dell'abuso e dalla sua successiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Ciò premesso, è doveroso comunicare agli iscritti che questa è in assoluto la fase più critica dell'intero percorso, ed anche e soprattutto quella nella quale si sono ottenuti, nel corso degli anni, i risultati meno significativi.

Ovvero, per essere più chiari, l'Ordine degli Psicologi conosce, ad oggi, probabilmente meno del 10% degli abusi che vengono commessi nel territorio dell'Emilia Romagna, e riesce ad intervenire su un numero ancora minore.

Interrogandosi sulle cause di tale fenomeno, chi scrive intende lanciare un forte appello; infatti è (o almeno dovrebbe essere) ovvio che l'Ordine non ha strumenti investigativi propri, non ha infatti, né può avere, "polizia", "investigatori", "informatori", e quindi non può direttamente prendere conoscenza di una ipotesi di abuso.

A ciò si aggiunga un altro aspetto, che rende la vigilanza da parte dell'Ordine compito ancor più arduo; quando le autorità competenti (Giudiziaria o di Polizia) hanno notizia di un fatto di abusivismo, ed investigano per approfondirlo, non sono tenuti per legge ad avvisare l'Ordine di riferimento (nel nostro caso, quello degli psicologi); allo stesso modo quando il P.M. che gestisce le indagini decide di sottoporre a processo il presunto abusivo non deve av-

visare l'Ordine (e quindi il più delle volte non lo fa); insomma, ben può verificarsi un caso di abusivismo, anche perseguito e condannato, senza che l'Ordine ne sappia nulla.

Come ovviare, almeno parzialmente, a tale situazione? La via maestra è la collaborazione istituzionale degli iscritti, che segnalino all'Ordine ogni situazione di abuso, anche solo presunto o sospetto, del quale siano venuti a conoscenza. Insomma, si potrebbe dire "noi non abbiamo occhi se non i vostri", e quindi un intervento tempestivo ed efficace dipende in larghissima parte da una segnalazione precisa e dettagliata da parte dell'iscritto.

Altri soggetti potenzialmente protagonisti delle segnalazioni sono i clienti (o meglio gli ex clienti) degli abusivi, soprattutto quando abbiano subito un danno. Ma anche in questi casi i clienti, il più delle volte, finiscono col sottoporre anche tali aspetti al "nuovo" professionista che li segue, il quale spesso si trova quindi a conoscere di una situazione di abusivismo pregresso riferita ad un proprio paziente. Orbene, in casi come questo, è davvero importante che, evitando falsi problemi di segreto professionale, privacy o, ancora peggio, di presunta salute del cliente, i fatti vengano segnalati all'Ordine, che provvederà ai successivi incombenti.

Nel sito internet dell'Ordine, nella sezione "dalla parte dei clienti" è stata pubblicata una scheda di segnalazione di presunti abusi, il cui testo è stato predisposto proprio per riuscire ad ottenere più informazioni possibile su qualsiasi ipotesi di abuso. Vi preghiamo di usarlo ogniqualvolta vi sorga anche solo il dubbio che si sia verificato un caso di abusivismo.

Volendo dare alcune semplici istruzioni per l'uso del modulo di denuncia, si precisa che non è abusivo chi si definisce psicologo senza esserlo, ma chi in concreto svolge l'attività di psicologo; pertanto, suggeriamo di non indulgere in aspetti formali della qualifica o del titolo, ma di enfatizzare tutti gli aspetti

sostanziali, costituiti dallo svolgimento, in concreto, di attività di tipo psicologico (ad esempio, colloqui psicologici, somministrazione di test, psicodiagnosi, etc.); tali elementi risulteranno molto più utili (ed avranno probabilmente miglior seguito).

II – Le indagini

Come anticipato sopra, ogni volta che il Pubblico Ministero (o la Polizia Giudiziaria) ha notizia di un caso di abusivismo, inizia un procedimento penale per accertarlo, ed eventualmente processare i responsabili. Ho già anticipato che, in tali casi, il Pubblico Ministero normalmente non avvisa l'Ordine, perché non è tenuto per legge a farlo.

Tuttavia, lo stesso Pubblico Ministero, qualora sia l'Ordine che, venuto in qualsiasi modo a conoscenza della cosa, gli faccia una specifica istanza, molto spesso ritiene di dare risposta affermativa a tale istanza, ritenendolo legittimato ad avere conoscenza di tutti i successivi sviluppi processuali.

Finita la parte "lamentosa" dell'articolo, occorre sottolineare con soddisfazione che in tale delicata fase si sono ottenuti ottimi risultati; infatti, in tutti i casi in cui l'Ordine ha saputo di un'indagine in corso a carico di soggetti abusivi, e si è attivata per seguirla, ha ottenuto risposte favorevoli dal Pubblico ministero incaricato delle indagini, e da quel momento ha avuto piena conoscenza di ogni fase del procedimento.

Tale pieno controllo tende ad un risultato, che si può definire il principale, ovvero conoscere per tempo (perché avvisati proprio dal Pubblico Ministero ovvero in altro modo) la data dell'udienza dibattimentale, e cioè del processo, con possibilità di decidere in anticipo e con piena cognizione di causa la linea di condotta da tenersi nel corso dell'incombente processuale.

Nella maggior parte dei casi, tale attività ha avuto inoltre un ulteriore esito, inaspettato quanto (forse)

ancor più proficuo dell'obiettivo principale: infatti l'incontro con i Pubblici Ministeri ha dimostrato come la nostra giustizia non disdegni (e comunque non possa che giovare di) un apporto di competenza specifica nell'ambito della collaborazione istituzionale fra Pubbliche Amministrazioni.

Per essere ancora più chiari: molto spesso (grazie anche alla fumosità della previsione contenuta nella legge 56/89) il Pubblico Ministero si trova nella difficoltà di definire le attività effettivamente riservate dalla legge agli psicologi, con conseguente rischio concreto che l'abusivo sfugga alle maglie della giustizia perché l'ufficio requirente non ha la competenza specifica circa tali attività riservate. In tutti questi casi l'apporto dell'Ordine, oltre che assolutamente gradito, è stato utilissimo (se non addirittura determinante) per poter definire come abusive le attività compiute dal non iscritto.

Tutti questi benefici sono stati resi possibili dalla costante presenza presso gli uffici giudiziari, e dalla ricerca di una leale ed utile collaborazione con i Pubblici Ministeri.

III – Il processo

Partecipare al processo nei confronti dell'abusivo è, come detto sopra, l'obiettivo principale dell'Ordine; la partecipazione, nel processo penale italiano, si effettua primariamente tramite la costituzione di parte civile, con la quale la persona (anche giuridica) danneggiata dal reato può chiedere il ristoro dei danni subiti a seguito dei fatti per i quali si procede.

È bene precisare che, in realtà, la richiesta di risarcimento danni è, per l'Ordine, poco più di un pretesto per poter partecipare attivamente al processo, con l'ovvio obiettivo di orientare, con i mezzi previsti dall'ordinamento, la decisione del giudice in senso favorevole alle tesi da noi sostenute.

Per poter raggiungere l'obiettivo sopra delineato è essenziale superare due ostacoli principali: il primo

è rappresentato dal riuscire a partecipare (ovvero a costituirsi parte civile, come detto sopra) in quanto non è automatico che il giudice ritenga l'Ordine professionale soggetto legittimato a chiedere i danni in un caso di abusivismo, ed il secondo, conseguente, costituito dall'ottenere la decisione a noi favorevole (ovvero la condanna dell'abusivo).

Orbene, è fonte di gioia comunicare che entrambi tali ostacoli sono stati superati (e quindi i relativi obiettivi sono stati raggiunti), ad oggi, nella totalità dei processi ai quali l'Ordine ha partecipato.

Infatti, per quanto riguarda il primo ostacolo, allo stato chi vi scrive ha ottenuto tre pronunce giudiziali, tutte favorevoli, nel senso di ritenere l'Ordine degli Psicologi soggetto danneggiato dal reato, e quindi di ammetterne la costituzione di parte civile e la partecipazione al processo.

Per quanto poi riguarda le decisioni di merito, i due processi che si sono conclusi finora (il terzo dovrebbe concludersi a breve) hanno avuto, com'è ovvio, esiti diversi, ma tutti soddisfacenti. Nel primo caso, relativo a soggetto che esercitava in provincia di Reggio Emilia (oltreché in provincia di Bologna e di Rimini), l'imputata ha ritenuto di "patteggiare", ovvero rinunciare al processo ed accettare una pena, con decisione equiparabile, ai fini penali, ad una pronuncia di condanna.

Il secondo processo era relativo ad un soggetto laureato in filosofia, naturopata, accusato di esercitare abusivamente anche la professione di psicologo, nei pressi di Ravenna.

Questo caso è stato ben più dibattuto, è durato un anno, e si è concluso con una sentenza di condanna, con motivazioni favorevolissime all'Ordine, in quanto il giudice ha analizzato con mirabile approfondimento la vicenda, traendone conclusioni del tutto mutuabili in altre situazioni ed oltretutto ponendo sapientemente un preciso confine fra le cosiddette "nuove professioni" (tra le quali appunto il naturopata) e l'attività di sostegno psicologico, che può essere esercitata solo dagli iscritti all'albo

degli psicologi. In particolare, e solo per fare una veloce carrellata, il Tribunale di Ravenna, dopo avere appunto precisato che la naturopatia è professione liberamente esercitabile, purché non sconfini nel compimento di atti tipici, riservati ad altre professioni, ha svolto una puntuale analisi dell'attività psicologica alla luce dell'art. 348 c.p., affermando, fra l'altro, che:

- l'esercizio dell'attività di psicologo si sostanzia essenzialmente nell'utilizzo degli strumenti tipici della professione, e pertanto è esercitabile anche indipendentemente dalla qualità dei predetti, purché essi siano stati in concreto utilizzati,
- l'attività di psicologo è ben diversa, e soprattutto assai più ampia, di quella di psicoterapeuta, ma è già di per sé sufficiente a violare l'art. 348 c.p., pertanto per rispondere del reato di esercizio abusivo della professione è sufficiente svolgere attività di psicologo, non occorrendo necessariamente svolgere la diversa e più specifica attività dello psicoterapeuta,
- alla luce di quanto sopra, per violare l'art. 348 è sufficiente anche una sola seduta di natura psicologica; inoltre non occorre "curare una patologia" (ovvero è psicologia anche quella che si occupa di condizioni fisiologiche, e non necessariamente patologiche).

Trattasi di conclusioni di grande rilievo giuridico (per quanto forse evidenti, se non banali, per chi legge), la cui enunciazione da parte di un Giudice della Repubblica permette di fare un bel passo in avanti riguardo nella tutela della professione di psicologo.

Ben presto sul sito dell'Ordine degli psicologi verrà istituita una pagina relativa alle decisioni ottenute; in tale pagina verranno pubblicate, con le modalità consentite dalla legge, le sentenze rese nei proces-

si ai quali questo Ordine regionale ha partecipato, con l'obiettivo di porre gli iscritti (ed in generale i frequentatori del sito) a conoscenza delle realtà di abuso sul nostro territorio.

Infine, occorre segnalare che, sempre ai fini di tutela del titolo professionale in senso ampio, l'Ordine ha incaricato il sottoscritto di tentare anche la partecipazione al processo che si sta svolgendo al Tribunale di Forlì, per associazione per delinquere ed altro, nei confronti, fra l'altro, di tal Maria Gigliola Giorgini (meglio conosciuta come "Mamma Ebe"), che pur riguardava ipotesi di reato non perfettamente riconducibili all'esercizio abusivo della professione di psicologo.

Abbiamo ritenuto di tentare di costituirci in questo processo perché l'attività contestata alla Giorgini toccava campi molto vicini alla psicologia, e sostanzialmente si concretizzava in una attività di "consulenza" a tutto tondo, nella quale erano predominanti gli aspetti medici, infermieristici e religiosi, ma non risultavano assenti lusinghe, induzioni, considerazioni di tipo prettamente psicologico nei confronti dei "clienti".

Il Tribunale non ha ritenuto di accogliere la nostra domanda, ma si è trattato, ad avviso di chi scrive, di un tentativo doveroso nell'ottica della tutela degli iscritti da qualunque forma di discredito della propria professione, da chiunque ed in qualunque modo provocato.